Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 9 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1461.
Approvazione dello statuto del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como . . . . Pag. 4722

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1462.
Approvazione della convenzione 6 luglio 1929 per la concessione alla « Società anonima tramvia elettrica litoranea », con sede in Viareggio, della costruzione e dell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta . . . . Pag. 4728

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1463.
Revoca del divieto di inquadramento sindacale in Libia degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli enti pubblici operanti nel campo della produzione. Pag. 4728

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1464.
Autorizzazione al comune di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, a modificare la propria denominazione in « Olbia » . . . . Pag. 4729

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1465.
Autorizzazione all'Istituto regionale « Garibaldi » per i ciechi, in Reggio Emilia, ad accettare un legato . . . . . Pag. 4729

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1466.
Approvazione del nuovo regolamento del R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie, in Torino. Pag. 4729

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1467.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità . . . . Pag. 4729

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1468.
Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare un legato per l'istituzione di una borsa di perfezionamento. Pag. 4729

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona . . . . . Pag. 4729

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII.
Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova . . . . Pag. 4730

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . . . Pag. 4730

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Pag. 4730

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1939-XVII.
Norme relative alla riscossione, nelle Provincie annesse, dei contributi assicurativi contro le malattie . . . Pag. 4731

DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 1939-XVII.
Varianti al ruolo tecnico del personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero . . . . Pag. 4732

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1939-XVII.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . Pag. 4735

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Ascrizione del territorio del mandamento di Cervignano alla zona faunistica delle Alpi . . . . Pag. 4735

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.
Nomina di membri del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani . . . . Pag. 4736

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Prezzi delle uova conservate . . . . Pag. 4736
Comunicazione . . . . Pag. 4736
Deformazione di marchi di identificazione . . . Pag. 4736
Elenco n. 5 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII . . . . . . Pag. 4736
Elenco n. 5 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578 . . . . Pag. 4737

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un fabbricato disposto in suo favore dal comune di Castelfranco Emilia . . . . Pag. 4746

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4746

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pacentro (Aquila) . Pag. 4746
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aquila . . . . . Pag. 4746
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripa Teatina (Chieti). Pag. 4746
Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terni . . . . Pag. 4747
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Alba (Cuneo) . . Pag. 4747
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, in liquidazione, con sede nel comune di Aidone (Enna) . . . . Pag. 4747
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia (Avellino), Montorio nei Frentani (Campobasso) e Latronico (Potenza). . . . . . . Pag. 4747
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Teramo . . . . . Pag. 4747
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania) . . . . Pag. 4748
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania) . . . . Pag. 4748
Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cassine (Alessandria). Pag. 4748
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., in liquidazione, con sede in Padova. Pag. 4748
Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Naro (Agrigento) . . . . . . Pag. 4748

CONCORSI

Ministero della guerra: Concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare . Pag. 4748

Regia prefettura di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto. . . . . Pag. 4751

Regia prefettura di Bari: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . Pag. 4752

Regia prefettura di Novara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 4752

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 9 OTTOBRE 1939-XVII:

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 3 ottobre 1939-XVII.
Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1940-XVIII per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi.

(4439)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1461.
Approvazione dello statuto del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, il Consorzio dell'Adda, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como;
Visto lo schema di statuto del detto Ente, compilato in esecuzione dell'art. 8 del citato Regio decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Consorzio dell'Adda, secondo il testo che, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 80. — MANCINI

Statuto del Consorzio dell'Adda

CAPO I.

Scopi e limiti del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio dell'Adda istituito col R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, provvede alla costruzione, alla manutenzione, e all'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, nonchè a coordinare e disciplinare l'esercizio delle utilizzazioni dell'acqua disponibile nell'interesse generale.

In base a distinte gestioni e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali, il Consorzio, può chiedere, a termini delle vigenti disposizioni, concessioni inerenti alla difesa delle sponde del lago e dell'emissario, e delle zone rivierasche soggette a piene; alla navigazione; alla tutela e

all'incremento della pesca; alle sistemazioni idraulico-forestali; alla migliore e integrale utilizzazione delle acque nell'interesse dei consorziati ed a vantaggio dell'agricoltura e della industria.

Ai fini della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perchè nelle derivazioni già esistenti ed in quelle che potranno essere concesse in avvenire, siano osservate le norme contenute negli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

Il Consorzio ha la sede in Milano.

Art. 2.

Fanno parte del Consorzio, i privati e gli enti che legittimamente usino o derivino le acque del Lago di Como e quelle dell'Adda dallo sbocco del lago alla confluenza col Po, sia in proprio che in rappresentanza di eventuali sub-utenti, purchè possano disporre in misura non inferiore a moduli uno al secondo, se trattisi di utenze irrigue, o in misura tale da produrre non meno di 16 cavalli nominali medi, se trattisi di utenze industriali. Coloro che usano le acque ricevendole dagli intestatari delle derivazioni dirette, sono da questi ultimi rappresentati agli effetti della inclusione nell'elenco dei consortisti.

Salva l'approvazione del Ministro per i lavori pubblici a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo, saranno successivamente ammessi a far parte del Consorzio tutti gli altri utenti di acqua che possano essere direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso lacuale.

Il Consorzio compila e tiene costantemente aggiornato l'elenco degli utenti consorziati.

Art. 3.

Gli utenti consorziati hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente statuto, e quelle, in genere, che vengano emanate dall'Amministrazione consortile.

L'utente che faccia opera contraria agli interessi generali e alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti, oltre che delle sanzioni civili e penali, sarà passibile delle multe che saranno applicate dall'Amministrazione del Consorzio.

Art. 4.

Gli utenti consorziati concorrono proporzionalmente al vantaggio rispettivo nelle spese del Consorzio.

Il pagamento del contributo è garantito con onere gravante su tutti gli immobili, a chiunque appartenenti, che siano serviti dall'acqua lacuale e dell'emissario.

I consortisti non sono responsabili in solido verso il Consorzio.

Le quote che, dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a a carico di un utente consorziato, risultino inesigibili, sono portate nel passivo del bilancio del Consorzio e ripartite tra consortisti in ragione della interessenza rispettiva.

Il consortista che ceda ad altri in tutto od in parte l'utenza è responsabile verso il Consorzio in solido coi propri aventi causa per tutti gli obblighi dipendenti dalla utilizzazione, salvo rivalsa verso i sub-utenti.

Art. 5.

Il Consorzio compila e tiene continuamente aggiornato il catasto delle utenze.

Il catasto contiene per ogni utente consorziato i dati della rispettiva utenza, quali risultano dagli atti di concessione o di riconoscimento o dal catasto di cui all'art. 5 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, o in difetto dai ruoli delle imposte, e con le indicazioni catastali dei terreni e degli stabilimenti di rispettiva proprietà serviti dalla utenza. Gli utenti devono denunciare al Consorzio tutti i dati necessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consortile.

I titolari delle derivazioni che distribuiscono l'acqua a terreni o impianti altrui devono assumere di fronte al Consorzio, mediante particolari convenzioni, il pagamento e la garanzia dei contributi che gravano sui loro sub-utenti, salvo rivalsa verso questi ultimi. Gli estremi di tali convenzioni sono riportati nel catasto delle utenze.

Qualora i titolari delle utenze di cui al precedente capoverso si rendano inadempienti verso il Consorzio, questo procederà direttamente, con i privilegi di legge, alla riscossione delle quote dovute dai sub-utenti.

Il catasto viene pubblicato a cura del Consorzio, per dieci giorni consecutivi, presso l'ufficio consorziale e per estratto nell'albo di ciascuno dei Comuni in cui ricadono le utenze e le proprietà servite, con invito agli interessati a presentare al Consiglio di amministrazione del Consorzio i loro eventuali reclami entro dieci giorni dall'ultimo della pubblicazione.

Analoga procedura di pubblicazione deve essere eseguita per le successive variazioni od aggiunte al catasto originario.

Devono essere trascritti a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22, libro terzo Codice civile, il catasto originario ed ogni sua successiva variazione, nonchè le convenzioni di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 6.

Le spese del Consorzio sono ripartite fra gli utenti consorziati in proporzione del vantaggio ad essi derivanti dalla regolazione del Lago di Como e dal funzionamento del Consorzio.

In via provvisoria le spese sono ripartite in base al vantaggio presunto, salvo conguaglio.

Qualora nuovi utenti entrino a far parte del Consorzio, saranno rivedute le quote del contributo precedentemente fissate ed i nuovi utenti dovranno assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consortisti.

Il riparto, provvisorio e definitivo, è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è pubblicato a termini dell'articolo precedente; indi è trasmesso, insieme coi reclami, al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione ai sensi dell'art. 4 del decreto istitutivo.

Art. 7.

Dopo la trascrizione di cui all'art. 5, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai primi utenti consorziati a tutti coloro che, per successione, acquisto, o qualsiasi altro legittimo titolo, si sostituiscano nell'uso delle acque del lago o del fiume o divengano proprietari in tutto o in parte per gli immobili avvantaggiati da utenze delle acque stesse.

Gli autori, i consorti o i mandanti degli utenti attuali non sono liberati dal contributo consorziale, se non quando i nuovi utenti e i nuovi proprietari o comproprietari abbiano pagato la loro quota relativa all'intero anno, in cui avvenne la traslazione o la modifica dell'utenza o della proprietà.

I nuovi utenti non possono intervenire o farsi rappresentare nel Consorzio fino a quando non siano regolarmente inclusi nell'elenco di cui all'art. 2.

Art. 8.

Per l'acqua derivata e da derivare dall'Adda mediante canali demaniali, unico consortista ed unico utente di fronte al Consorzio è il Regio demanio dello Stato.

Gli interessi del Demanio nel Consorzio, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 4 e del 1° comma dell'art. 6 del presente statuto, sono costituiti dal vantaggio che per i canali demaniali costruiti e costruendi rappresenterà la regolazione del Lago di Como e rappresenta il regolare funzionamento del Consorzio, escluso il godimento delle acque che, senza l'invaso, il Demanio può e potrà fare con i propri canali, in base allo stato di fatto ed ai propri titoli, presenti e futuri, di utenza o di concessione.

In via provvisoria, in relazione al secondo comma dell'art. 6 del presente statuto, il Demanio, contribuirà con una somma che verrà annualmente concordata tra il Consorzio ed il Ministero delle finanze.

Il Regio demanio compilerà per suo conto il ruolo dei propri sub-utenti, per gli effetti della rivalsa che gli compete a norma del terzo comma dell'art. 5, con le garanzie di riscossione stabilite nel secondo comma dell'art. 4 del presente statuto.

Il Regio demanio è esonerato dalla stipula della convenzione per la garanzia che i titolari delle derivazioni debbono prestare al Consorzio a norma del citato terzo comma dell'art. 5.

CAPO II.

Organi del Consorzio.

Art. 9.

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

1) il presidente;
2) il Comitato di presidenza;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) l'assemblea degli utenti;
5) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Il presidente, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, è il capo ed il rappresentante legale del Consorzio.

Art. 11.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente designa il consigliere che lo sostituisce.

In difetto di designazione, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età facente parte del Comitato di presidenza.

Il presidente può affidare parte delle sue mansioni o incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri, anche se funzionari governativi.

Art. 12.

Spetta al presidente:

1) convocare il Comitato di presidenza, il Consiglio di amministrazione e l'assemblea degli utenti, e presiederne le sedute;

2) eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato di presidenza;

3) curare l'osservanza della legge e delle disposizioni regolamentari in vigore da parte del Consorzio, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporto con l'Amministrazione consorziale;

4) sorvegliare il buon andamento degli Uffici consorziali e dei servizi di esattoria e cassa, con facoltà di infliggere agli impiegati la censura scritta e la sospensione dello stipendio fino ad un mese, e di promuovere dal Comitato di presidenza gli ulteriori provvedimenti per le mancanze più gravi;

5) reprimere gli abusi e giudicare i contravventori al presente statuto, nonchè commisurare ed esigere le multe consorziali;

6) sorvegliare la perfetta tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto consorziale ed il suo aggiornamento, con facoltà di fare eseguire d'ufficio, a spese degli interessati, i trapassi che non fossero stati notificati dai consortisti;

7) sorvegliare la regolare tenuta dei ruoli di contribuenza e il loro aggiornamento;

8) disporre i pagamenti mediante mandati, firmati da lui e dal funzionario del Consorzio all'uopo delegato;

9) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti delle competenze del Consiglio e del Comitato di presidenza, salvo a riferirne al Consiglio od al Comitato di Presidenza nella seduta prossima.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza è composto dal presidente del Consorzio, che lo presiede; da tre consiglieri scelti uno per ciascun Ministero: dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle finanze (Demanio), dal consigliere rappresentante della provincia di Como e da altri tre membri del Consiglio di amministrazione, annualmente scelti dal presidente del Consorzio, con ratifica del Ministro per i lavori pubblici: due fra i rappresentanti irrigui delle due sponde dell'Adda, uno fra i rappresentanti delle utenze industriali.

In caso di assenza od impedimento del presidente, il Comitato è presieduto dal consigliere da questi designato, o, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Art. 14.

Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente mediante avviso scritto o per telegramma in caso di urgenza.

Per la validità delle deliberazioni occorrono l'intervento della maggioranza dei membri del Comitato e il consenso della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti ha la preferenza quello del presidente, o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ciascuna seduta viene approvato al principio di ciascuna adunanza immediatamente successiva, e nel caso di deliberazione d'urgenza il verbale viene approvato seduta stante.

Le funzioni di segretario del Comitato di presidenza sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Comitato lo creda opportuno per la trattazione di speciali affari, funge da segretario un commissario scelto da chi presiede l'adunanza.

Il libro dei verbali è a disposizione dei consiglieri di amministrazione.

Art. 15.

Spetta al Comitato di presidenza:

a) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

b) preparare i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;

c) approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture; provvedere alla loro esecuzione per appalti, licitazione, trat-

tativa privata, od in economia a seconda dei casi, secondo le direttive del Consiglio, nonchè adottare tutti i provvedimenti necessari per i lavori di competenza del Consorzio;

d) disporre delle somme stanziate in bilancio per spese casuali od impreviste e del fondo di riserva annuale, nonchè stornare i fondi da uno ad altro capitolo di bilancio in quanto ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze della gestione consortile;

e) nominare e licenziare gli impiegati ed agenti del Consorzio; prendere eventuali provvedimenti disciplinari a carico del personale, esclusi quelli riservati al presidente; deliberare sul collocamento a riposo degli impiegati ed agenti e sulle rispettive indennità; accordare sussidi e gratificazioni al personale, ed in genere adottare tutti i provvedimenti relativi al personale ed al buon funzionamento degli Uffici consorziali;

f) curare la compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze da sottoporre al Consiglio;

g) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali, da sottoporre al Consiglio, curando la regolare riscossione di tutte le entrate;

h) provvedere all'acquisto ed alienazione di beni immobili, qualunque ne sia il valore, nonchè transazioni, cessioni, riduzioni ed eliminazioni di crediti per somme non superiori a L. 500.000;

i) preparare annualmente lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio;

l) curare che siano regolarmente tenuti ed aggiornati tutti i registri ed inventari di beni immobili di pertinenza del Consorzio;

m) coadiuvare in genere il presidente e dar parere su tutte le questioni che questi gli sottoponga;

n) deliberare in via di urgenza, salvo a riferirne al Consiglio, sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria e alle giurisdizioni speciali.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è composto, a norma dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1938, n. 2010, di:

a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

c) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro per le finanze;

e) due membri nominati dal Ministro per le corporazioni, su designazione delle Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali;

f) sei rappresentanti degli utenti, di cui cinque nominati dall'assemblea ed uno nominato dal Ministro per le finanze per il Demanio dello Stato;

g) quattro rappresentanti nominati uno per ciascuno delle Amministrazioni provinciali di Como, Milano, Bergamo e Cremona.

Il presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 17.

Le funzioni di consigliere non possono essere esercitate a mezzo di mandatari.

Qualora per morte, dimissioni, o qualunque altra causa vengano a mancare nel Consiglio alcuni rappresentanti, devono essere promosse le nomine suppletive per coprire i posti vacanti.

Art. 18.

Il Consiglio si riunisce in Milano ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, ovvero se i consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazioni deve essere inviato ai consiglieri con lettera raccomandata almeno quattro giorni avanti quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve sempre contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente del Consorzio o dal consigliere da esso designato, o in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consorzio. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti funge da segretario un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 20.

Di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione il segretario redige il processo verbale che deve essere approvato al termine della seduta stessa, od al principio di quella successiva, e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha disimpegnato le funzioni di segretario.

I consiglieri hanno diritto di far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni o riserve che ritengano opportune.

Il libro dei verbali è sempre a disposizione di ogni consigliere.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno nove consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, ed ove questi a parità di voti siasi astenuto, la proposta s'intende respinta.

I voti sono palesi, fuorchè nelle deliberazioni riguardanti persone.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si manifestassero necessarie nel corso della gestione;

b) sul conto consuntivo;

c) sulla convocazione dell'assemblea degli utenti;

d) sulle azioni da promuovere o sostenere davanti alla autorità giudiziaria od alle giurisdizioni speciali;

e) sui regolamenti consorziali e sulle modificazioni allo statuto;

f) sulle direttive di massima relative a lavori e forniture, e sui progetti delle opere di regolazione;

g) sulla contrattazione di mutui e sulla loro estinzione, sulla emissione di obbligazioni e di altri titoli, sulle transazioni, sulle cessioni e sulle riduzioni ed eliminazioni di crediti per somma superiore a L. 500.000;

h) sul servizio di esattoria e di cassa e sulle rispettive cauzioni, e sulla scelta dell'Ente cui il servizio di cassa deve restare affidato;

i) sulla formazione dell'elenco dei consorziati, del catasto consortile e dei ruoli di contribuenza, e sui criteri di massima che devono disciplinare il reparto definitivo delle spese;

l) sui ricorsi in genere contro l'operato dell'Amministrazione consorziale e su quelli relativi al catasto ed alle contribuzioni consorziali;

m) su tutte le materie per le quali il presidente richieda il suo voto, sia di propria iniziativa, sia in seguito alla richiesta scritta di sei consiglieri giusta l'art. 18;

n) sull'assunzione da parte del Consorzio dei compiti facoltativi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 23.

L'assemblea è composta dai rappresentanti degli utenti diretti di acqua da includere nell'elenco consortile e paganti contributi consorziali, secondo le norme del presente statuto.

Per la nomina dei rappresentanti degli utenti nel primo Consiglio di amministrazione, saranno seguiti i seguenti criteri: gli utenti irrigui hanno diritto ad un voto, qualora la loro utenza sia compresa nei limiti da moduli 1 a moduli 10, a due voti nei limiti da 10 a moduli 100 e oltre i moduli 100 a un ulteriore voto ogni moduli 100. Gli utenti industriali hanno diritto ad un voto quando la loro utenza produca da 16 a 160 cavalli nominali medi, a due voti se produca da 161 a 1600 cavalli e, oltre tale limite, ad un ulteriore voto ogni 1600 cavalli.

Gli utenti inscritti pro-indiviso nell'elenco consorziale sono considerati come un solo utente ed hanno diritto ai voti corrispondenti alla loro utenza complessiva, con obbligo di farsi rappresentare nell'assemblea da un solo di essi, sempre che il mandato sia stato conferito da tanti condomini che, unito al mandatario, se condomino, rappresentino oltre la metà della utenza indivisa.

I consortisti, la cui utenza non raggiunga mille litri secondo ovvero 300 cavalli nominali medi, devono farsi rappresentare da unico mandatario che raccolga almeno tanti mandati da formare un'interessenza di tale entità.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione proporrà al Ministero le definitive modalità di votazione dell'assemblea.

Art. 24.

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nell'assemblea degli utenti, con mandato, vidimato, nella firma, dal podestà o da notaio.

Per i beni enfiteutici il diritto di rappresentanza spetta all'enfiteuta, salvo non vi sia titolo per cui le contribuzioni consorziali siano a carico del proprietario.

I mandati possono essere validi per una sola adunanza, oppure, se muniti di relativa clausola, valere a tempo indeterminato: nel primo caso sono allegati al verbale della seduta; nel secondo saranno depositati presso il Consorzio.

La rappresentanza è presunta a favore:

a) del presidente di un corpo morale per il suo istituto;

b) del legittimo rappresentante per i minorenni e gli incapaci;

c) del marito per la moglie purchè non legalmente separato;

d) del procuratore generale *ad negotia*.

I rappresentanti di cui al comma precedente possono esercitare il diritto di intervento e di voto anche a mezzo di mandatari.

Art. 25.

Non possono essere scelti come delegati degli utenti consortisti nell'assemblea:

a) coloro che avendo maneggiato danaro del Consorzio non ne abbiano ancora reso o regolato i conti;

b) gli impiegati del Consorzio;

c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;

d) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;

e) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio.

Art. 26.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata a tutti gli utenti consorziati dieci giorni innanzi, od eccezionalmente almeno quattro giorni prima, indicando il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione e gli oggetti da trattare.

Art. 27.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consortista più anziano.

Funziona da segretario il segretario del Consorzio, o, in mancanza, il consortista meno anziano.

L'assemblea delibera sempre a maggioranza di voti.

Le sedute sono valide in prima convocazione, qualora sia presente la metà più uno dei consortisti che possano legittimamente intervenire alla riunione, ed in seconda convocazione, da tenere almeno dopo un'ora da quella fissata per la prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei consortisti in carica.

In caso di parità di voti deve ripetersi la votazione e nella seconda il presidente ha diritto a due voti.

Art. 28.

L'assemblea delibera sulla nomina dei cinque membri facenti parte del Consiglio ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2010, nonchè del rappresentante degli utenti in seno al Collegio dei revisori dei conti.

Dei cinque membri suddetti, almeno due devono essere scelti tra i rappresentanti irrigui dell'una e dell'altra sponda dell'Adda ed uno fra i rappresentanti degli utenti industriali.

Art. 29

Le competenze e l'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri degli impiegati e degli agenti consorziati, nonchè tutto quanto riguarda il funzionamento della Amministrazione e dei servizi del Consorzio saranno disciplinati dal regolamento interno, da compilarsi dal Comitato di presidenza, quando lo sviluppo dell'attività consortile lo renda necessario, e da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

I Ministeri dei lavori pubblici, delle finanze e dell'agricoltura potranno disporre, quando lo credano, ispezioni sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario dei servizi dell'Ente. A tal fine saranno loro annualmente comunicati, per conoscenza, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione dell'esercizio trascorso.

Art. 31.

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni, salvo le disposizioni sul mandato.

Le spese che i membri del Consiglio di amministrazione incontrano per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo d'indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al presidente, ai membri del Comitato di presidenza, ai consiglieri ed ai revisori dei conti può essere corrisposto un assegno da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle mansioni speciali che eventualmente abbiano disimpegnato.

Art. 32.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per le finanze e dall'assemblea degli utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e presenta una relazione al Consiglio di amministrazione dandone comunicazione ai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze.

Il Collegio medesimo, che si riunisce almeno ogni trimestre, ha l'obbligo di esercitare un'attiva vigilanza su tutte le operazioni del Consorzio.

I revisori devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e dall'assemblea degli utenti.

Ciascuno dei revisori ha facoltà di procedere individualmente a tutti quegli accertamenti che ritiene opportuni ai fini del riscontro.

CAPO III.

Ricorsi.

Art. 33.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e quelle degli organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'Ufficio consorziale e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Art. 34.

Qualunque utente consorziato può ottenere copia dei verbali del Consiglio o di altro atto del Consorzio, mediante rimborso della spesa e il pagamento di un diritto fisso.

Le copie e gli estratti di atti consorziali, dichiarati conformi dal segretario del Consorzio, fanno fede per il Consorzio stesso, come gli originali, di fronte a chiunque ed a tutti gli effetti di legge.

Il Comitato di presidenza eccezionalmente, per gravi motivi, può, su proposta del presidente, rifiutare il rilascio di tali copie.

Art. 35.

Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio, che riguardino gli utenti consorziati, questi possono reclamare al Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dell'ultimo della pubblicazione di cui al precedente art. 33.

I reclami non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

CAPO IV.

Gestione consorziale.

Art. 36.

Agli scopi facoltativi di cui alla seconda parte dell'art. 1, il Consorzio può provvedere mediante speciali imposizioni, da deliberarsi di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce i criteri del relativo reparto fra gli utenti consorziati.

Art. 37.

La riscossione dei contributi è fatta, sulla base dei singoli ruoli, da uno o più esattori speciali del Consorzio, o dagli esattori delle imposte dirette, secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.

Gli esattori, rispondono sempre del non riscosso per il riscosso.

Le modalità e le condizioni per la nomina dell'esattore sono stabilite dalla Presidenza.

Qualora si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, il presidente deve darne partecipazione ai prefetti delle Provincie nelle quali sono situate le utenze o le proprietà soggette a contribuzione.

Art. 38.

I ruoli di contribuenza deliberati dal Consiglio di amministrazione sono provvisoriamente esecutivi.

Agli effetti dell'art. 5, comma 4° del presente statuto i ruoli dovranno specificare le quote dovute dai singoli subutenti.

I ruoli stessi devono essere comunicati, non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione definitiva a norma dell'art. 4 del decreto istitutivo.

Intervenutane l'approvazione, i ruoli sono pubblicati nell'albo dei Comuni interessati e depositati presso la sede del Consorzio.

Art. 39.

I contributi consorziali costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili serviti dalle utenze dell'acqua lacuale o dell'emissario o che vengano direttamente o indirettamente avvantaggiati dall'invaso del lago.

Essi sono riscossi con le stesse modalità di privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette a norma di quanto dispone l'art. 5 del decreto istitutivo. Per il Demanio dello Stato resta fermo il disposto dell'art. 69 del testo unico sulle acque, e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Con le stesse modalità e privilegi si provvede alla riscossione delle tasse e dei dirittti per le registrazioni occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale tanto se richieste direttamente dagli interessati quanto se eseguite d'ufficio.

Art. 40.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione delle opere, si osserveranno le norme vigenti per i lavori per conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'Ente.

CAPO V.

Disciplina e contravvenzioni.

Art. 41.

Ciascun utente consorziato, oltre ad essere responsabile a termini di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime dell'invaso o dello svaso, ancorchè le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti, od aventi causa.

Con regolamento da approvare dal Consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea degli utenti e da approvare dal Ministero dei lavori pubblici, sarà disciplinato l'eser-

cizio delle utenze e potrà essere stabilito il diritto del Consorzio d'imporre la costruzione di bocche di modulazione e la integrale utilizzazione delle acque disponibili dai vari utenti.

Il detto regolamento non avrà forza obbligatoria verso il Demanio dello Stato, e l'applicazione di esso nei riguardi dei canali demaniali dovrà essere previamente concordata fra il Ministero dei lavori pubblici e quello delle finanze.

Art. 42.

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge, è passibile di multa da L. 500 a L. 5000 a giudizio del presidente, il consorzista che:

1) non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze, oppure vari od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;

2) derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o deviazioni;

3) contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;

4) non denunzi esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano a norma del precedente art. 5;

5) violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Art. 43.

Le contravvenzioni sono applicate dal presidente del Consorzio su deposizione giurata di una guardia consorziale o su concorde deposizione di due testimoni, previo invito al denunciato di addurre le proprie giustificazioni entro quindici giorni dalla notifica, e salvo il disposto del precedente art. 35.

Le multe sono esatte con le stesse norme dei contributi consorziali.

Art. 44.

Il presente statuto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici:
COBOLLI-GIGLI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1462.

Approvazione della convenzione 6 luglio 1929 per la concessione alla « Società anonima tramvia elettrica litoranea », con sede in Viareggio, della costruzione e dell'esercizio della tramvia Viareggio-Forte dei Marmi con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 luglio 1929-VII fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della « Società anonima tramvia elettrica litoranea » con sede in Viareggio per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Viareggio-Forte dei Marmi, con diramazione Fiumetto-Pietrasanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BENNI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1939-XVII, n. 1463.

Revoca del divieto di inquadramento sindacale in Libia degli Istituti di credito di diritto pubblico, delle Casse di risparmio e degli enti pubblici operanti nel campo della produzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale in Tripolitania e in Cirenaica;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di cui all'art. 34, primo comma, del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, non si applica nei riguardi:

a) delle Casse di risparmio e degli istituti di credito di diritto pubblico e del personale da essi dipendente, ad eccezione della Banca d'Italia e del personale da essa dipendente;

b) degli enti pubblici, comunque denominati, i quali operino nel campo della produzione e svolgano un'attività economica in regime di concorrenza e del personale da essi dipendente.

Con decreto del Governatore generale della Libia, previo assenso del Ministro per l'Africa Italiana, potranno essere assoggettati alle norme del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, gli altri enti pubblici comunque denominati, purchè operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica ed il personale

da essi dipendente. Quando l'attività di tali enti non sia esclusivamente o prevalentemente economica, l'assoggettamento degli enti stessi alle norme del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, potrà essere effettuato soltanto per la attività che essi spiegano nel campo economico.

Art. 2.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego del personale dipendente dagli enti indicati nell'art. 1.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto e con esso incompatibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1464.

Autorizzazione al comune di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, a modificare la propria denominazione in « Olbia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione 17 dicembre 1938-XVII, l'autorizzazione a modificare l'attuale denominazione di quel comune in « Olbia »;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Sassari, in seduta 8 febbraio del corrente anno;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Terranova Pausania è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Olbia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 12. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1465.

Autorizzazione all'Istituto regionale « Garibaldi » pei ciechi, in Reggio Emilia, ad accettare un legato.

N. 1465. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto regionale « Garibaldi » pei ciechi, in Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 4625, diminuito di L. 750, disposto in suo favore dall'ingegnere Alfredo Luigi Mamoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1466.

Approvazione del nuovo regolamento del R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie, in Torino.

N. 1466. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il regolamento del R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie, in Torino, di cui al R. decreto 3 agosto 1903, n. 424, viene abrogato e viene approvato il nuovo regolamento del Collegio anzidetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1467.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un'eredità.

N. 1467. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la parte di eredità disposta in suo favore dal signor Contratti Giuseppe di Carlo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1468.

Autorizzazione alla Regia università di Palermo ad accettare un legato per l'istituzione di una borsa di perfezionamento.

N. 1468. R. decreto 11 agosto 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Palermo viene autorizzata ad accettare il legato di L. 100.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano, per l'annua rendita di L. 5000, disposto in suo favore dal signor avv. Luca Cuccia con testamento olografo in data 2 dicembre 1935-XIV, per l'istituzione di una borsa di perfezionamento da intitolarsi al nome di Simone Cuccia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1939-XVII

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, con il quale il sig. avv. Michele Zambellini venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona;

Considerato che il su nominato avv. Michele Zambellini ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. comm. dott. Giuseppe Gasti è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona in sostituzione del sig. avv. Michele Zambellini, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1939-XVII
Registro 22 *Lavori pubblici, foglio* 5.

(4366)

REGIO DECRETO 18 agosto 1939-XVII.

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 24 maggio 1937, con il quale il sig. conte dott. Milone di S. Bonifacio venne nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova;

Considerato che il su nominato sig. dott. Milone di S. Bonifacio si è reso dimissionario dalla cennata carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. ing. Degli Azzoni Avogadro Valperto è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova in sostituzione del predetto sig. dott. Milone di S. Bonifacio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1939-XVII
Registro 22 *Lavori pubblici, foglio* 160.

(4367)

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 30 settembre 1937-XV, che nomina i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto anzidetto;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1149, con il quale il Consigliere nazionale Tullio Cianetti è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni;

Vista la nota n. 75539 del 28 agosto 1939-XVII, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in seguito alle dimissioni del Consigliere nazionale Tullio Cianetti designa il Consigliere nazionale Pietro Capoferri quale rappresentante della Confederazione stessa in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del Consigliere nazionale Tullio Cianetti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il Consigliere nazionale Pietro Capoferri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1939-XVII
Registro 10 *Corporazioni, foglio* 322.

(4402)

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 28 ottobre 1935-XIII recante norme per l'attuazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 279, col quale il Consigliere nazionale Tullio Cianetti fu nominato

consigliere di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1149, con il quale il Consigliere nazionale Tullio Cianetti fu nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle corporazioni;

Vista la nota n. 75538 del 28 agosto 1939-XVII, con la quale la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in seguito alle dimissioni del Consigliere nazionale Tullio Cianetti designa il Consigliere nazionale Pietro Capoferri quale rappresentante della Confederazione stessa in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del Consigliere nazionale Tullio Cianetti è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il Consigliere nazionale Pietro Capoferri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1939-XVII
Registro 10 Corporazioni, foglio 325.

(4403)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1939-XVII.

Norme relative alla riscossione, nelle Provincie annesse, dei contributi assicurativi contro le malattie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, concernente la riscossione — nelle Provincie annesse — dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Ritenuta la opportunità di dettare nuove norme per la regolazione dei rapporti tra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e le Casse di malattia in merito alla riscossione dei contributi assicurativi contro le malattie, in sostituzione di quelle contenute nel decreto Ministeriale 13 giugno 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

La riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, modificato dalla legge 23 gennaio 1933, n. 117, è effettuata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale effettua, altresì, la riscossione dei contributi relativi all'assicurazione dei familiari degli assicurati obbligatori, qualora le Casse di malattia esercitino tale forma di assicurazione.

La riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è effettuata cumulativamente a quella riguardante i contributi pertinenti alle assicurazioni gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ma con contabilità e registrazioni separate.

E' di competenza delle Casse di malattia la riscossione dei contributi per gli assicurati facoltativi e volontari contro le malattie e, in genere, per tutti i casi in cui provvede direttamente il prestatore d'opera al pagamento dell'intero contributo.

Art. 2.

La commisurazione dei contribui assicurativi è fatta da ogni datore di lavoro sull'elenco nominativo, di cui all'articolo 3 del presente decreto, con l'indicazione degli elementi di calcolo per ciascun assicurato e, per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in conformità al disposto di cui al 1° comma dell'art. 21 del regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528.

Art. 3.

Agli effetti di cui al 1° comma dell'art. 1 del presente decreto e ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con Regio decreto 4 marzo 1926, n. 528, i datori di lavoro devono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in duplice esemplare, un elenco nominativo del personale dipendente, con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla riscossione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali gestite dall'Istituto predetto e per l'assicurazione contro le malattie.

Detto elenco deve essere redatto su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e deve essere trasmesso all'Istituto stesso entro i primi otto giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce: un esemplare di esso deve essere subito inviato alla Cassa di malattia a cura dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

L'invio dell'elenco deve essere accompagnato dal pagamento dell'ammontare dei contributi assicurativi dovuti, o direttamente presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o per mezzo del conto corrente postale che dall'Istituto stesso sarà indicato.

In caso di ritardato pagamento è computato l'interesse di mora legale, salve le maggiori sanzioni stabilite dalla legge.

Art. 4.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale controlla l'ammontare dei contributi versati dai datori di lavoro per le assicurazioni sociali da esso gestite.

Le Casse di malattia verificano l'esatta compilazione degli elenchi per la parte relativa all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e comunicano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale — per l'eventuale azione nei confronti dei datori di lavoro — le discordanze riscontrate in relazione alle denuncie di cui agli articoli 23, 24 e 25 del regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 528, e ai dati risultanti dagli elenchi.

Le Casse di malattia comunicano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale l'elenco dei datori di lavoro che hanno omesso di effettuare la denuncia prevista dall'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 528, o che, pur avendo effettuata la denuncia stessa, non hanno provveduto alla tempestiva presentazione degli elenchi ai sensi del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede alle azioni di recupero a carico dei datori di lavoro inadempienti tanto per i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie quanto per i contributi per le assicurazioni sociali da esso gestite.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è responsabile, per i contributi di pertinenza delle Casse di malattia, dell'espletamento degli atti esecutivi o contravvenzionali a carico dei datori di lavoro che presentano l'elenco nominativo e non provvedono al contemporaneo versamento dei contributi e di coloro che omettono la presentazione degli elenchi e dei quali l'Istituto abbia avuto notizia in seguito a denuncia delle Casse di malattia ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e le Casse di malattia possono convenire che, in deroga al disposto dei precedenti comma, al ricupero dei contributi assicurativi di malattia, dovuti dai datori di lavoro inadempienti, provvedano direttamente le Casse di malattia.

Ai fini del penultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale comunica, di volta in volta, alle Casse di malattia l'elenco dei datori di lavoro inadempienti che hanno chiesto il componimento della vertenza in via amministrativa.

Art. 6.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le Casse di malattia devono indicare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale le tariffe dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, da valere per l'anno successivo.

Art. 7.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale versa alle Casse di malattia, entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono, i contributi di malattia e quant'altro da esso riscosso di pertinenza delle Casse di malattia.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, contemporaneamente al versamento delle somme di cui al comma precedente, trasmette alle Casse di malattia:

a) la lista degli elenchi presentati dai datori di lavoro con l'indicazione dei numeri di partita, del nominativo e dell'importo dei contributi dell'assicurazione malattia versati da ciascuno di essi in base a detti elenchi;

b) l'elenco delle eventuali rettifiche apportate agli elenchi rimessi dai datori di lavoro;

c) l'elenco delle multe e delle penalità da esso incassate attinenti all'assicurazione malattia, al netto di eventuali spese giudiziarie occorse per l'incasso;

d) l'elenco delle partite da esso ritenute inesigibili, con l'indicazione delle ditte, dell'anno cui gli importi si riferiscono e della procedura effettuata per l'accertamento dell'inesigibilità.

Art. 8.

Sul totale delle somme incassate per contributi assicurativi di malattia l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale trattiene, a titolo di rimborso spese per il servizio di riscossione, la percentuale del 0,50 %. Tale percentuale può essere modificata mediante accordi fra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e le Casse di malattia.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e le Casse di malattia possono convenire che l'importo delle somme relative alle multe, alle penalità e alle spese giudiziarie occorse per l'incasso dei contributi assicurativi di malattia, nonchè le quote inesigibili, siano conteggiati a calcolo sulle somme inscritte negli elenchi nominativi.

Gli accordi di cui al presente articolo sono sottoposti alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

Eventuali contestazioni e controversie tra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e le Casse di malattia derivanti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente decreto sono risolte dal Ministero delle corporazioni con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 10.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano tanto alle Casse provinciali di malattia e alla Cassa circondariale di malattia di Cortina d'Ampezzo, quanto alle Casse autorizzate a norma dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, e dell'art. 7 secondo comma del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, modificato dalla legge citata, fatta eccezione per le Casse di fabbrica o di azienda.

Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto Ministeriale 13 giugno 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1933 è abrogato.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4395)

DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 1939-XVII.
Varianti al ruolo tecnico del personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936-XIV, n. 929;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno e il regolamento per il personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Ritenuta la necessità in relazione alla estensione data al controllo sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli, di provvedere ad un congruo aumento del numero dei posti assegnati nella pianta organica del personale di concetto al ruolo tecnico;

Considerata l'opportunità di far figurare nelle tabelle organiche annesse al summenzionato decreto 10 settembre 1936-XIV le maggiorazioni stabilite dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, nonchè dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, ferma, tuttavia, la misura degli stipendi stabiliti dalle tabelle medesime agli effetti del compenso per le prestazioni oltre l'orario, di cui all'art. 14 dello stesso decreto 10 settembre 1936-XIV;

Decreta:

Articolo unico.

Le tabelle organiche annesse al decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936-XIV, sono sostituite dalle seguenti:

Tabella degli stipendi, indennità e gratificazioni al personale di concetto

QUALIFICA	Numero dei posti	QUALIFICA	Numero dei posti	QUALIFICA	Numero dei posti	Trattamento economico	Iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° umento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Direttore generale	1	—	—	—	—	Secondo le condizioni stabilite nel contratto di assunzione					
Vice-direttore generale	1	—	—	—	—						
Capo servizio . .	3	—	—	—	—	Totale	48.944	52.504	56.065		3
						Stipendio. . . .	37.982	41.542	45.103		
						Indennità. . . .	7.122	7.122	7.122		
						Gratificazione. .	3.840	3.840	3.840		
Capo ufficio di 1ª	12	Capo Ufficio tecnico agrario . Direttore Ufficio controllo riso Ispettore superiore	3	Ragioniere capo	1	Totale	38.488	42.049	45.610		3
						Stipendio. . . .	28.486	32.047	35.608		
						Indennità. . . .	7.122	7.122	7.122		
						Gratificazione. .	2.880	2.880	2.880		
Capo ufficio di 2ª	12	Ispettore campionamento riso Ispettore capo	4	Ispettore di ragioneria	1	Totale	31.434	33.808	36.182		3
						Stipendio. . . .	24.925	27.299	29.673		
						Indennità. . . .	3.917	3.917	3.917		
						Gratificazione. .	2.592	2.592	2.592		
1° segretario. . .	24	Analizzatore riso . . . . . . Ispettore	22	Economo cassiere 1° ragioniere	1	Totale	22.719	24.618	26.518	28.417	3
						Stipendio. . . .	16.854	18.753	20.653	22.552	
						Indennità. . . .	3.561	3.561	3.561	3.561	
						Gratificazione. .	2.304	2.304	2.304	2.304	
Segretario. . . .	24	Ispettore aggiunto.	32	Ragioniere . . .		Totale	17.396	18.775	20.199	21.532	2
						Stipendio. . . .	13.294	14.006	14.718	15.667	
						Indennità. . . .	2.374	2.849	3.561	3.561	
						Gratificazione. .	1.728	1.920	1.920	2.304	
Vice-segretario .	24	Vice-ispettore.	52	Vice-ragioniere .	5	Totale	14.564	15.454	16.345		2
						Stipendio. . . .	11.513	12.166	12.819		
						Indennità. . . .	1.899	2.136	2.374		
						Gratificazione. .	1.152	1.152	1.152		
Vice-segret. agg.	12	Vice-ispettore aggiunto . . .	12	Vice-rag. agg. .		Totale	Periodo di prova	13.971			Non appena trascorso il periodo di prova.
						Stipendio. . . .		10.884			
						Indennità. . . .	1.080	1.935			
						Gratificazione. .		1.152			

Tabella degli stipendi, indennità e gratificazioni al personale d'ordine

QUALIFICA	Numero dei posti	Trattamento economico: iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Archivista capo e 1° applicato	10						
Totale		15.203	16.470	17.737			3
stipendio		12.463	13.650	14.837			
indennità		1.780	1.780	1.780			
gratificazione		960	1.040	1.120			
Archivista e applicato	20						
Totale		11.604	12.377	13.151	13.824		2-3-3
stipendio		9.433	10.158	10.884	11.509		
indennità		1.451	1.451	1.451	1.451		
gratificazione		720	768	816	864		
Archivista di 2ª e applicato di 2ª	25						
Totale		8.380	9.025	9.670	10.314	10.959	2-2-3-3
stipendio		6.772	7.377	7.982	8.586	8.949	
indennità		1.088	1.088	1.088	1.088	1.330	
gratificazione		520	560	600	640	680	
Stenodattilografo	30						
Totale		7.736	8.380	9.025	9.670	10.314	2-2-3-3
stipendio		6.168	6.772	7.377	7.982	8.586	
indennità		1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	
gratificazione		480	520	560	600	640	
Dattilografo	50						
Totale		6.446	7.091	7.736	8.380	9.025	2-2-3-3
stipendio		4.958	5.563	6.168	6.772	7.377	
indennità		1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	
gratificazione		400	440	480	520	560	

Per ciascuna lingua estera conosciuta dal dipendente in modo da tradurre in italiano con esattezza e senza l'aiuto del dizionario, potrà essere conferito un assegno nella misura massima di L. 1200 annue per ogni lingua conosciuta sino ad un massimo globale di L. 3000.

Per i dipendenti muniti di laurea addetti alla biblioteca e per quelli muniti di diploma professionale conseguito in una delle scuole medie superiori del Regno, che disimpegnino funzioni amministrative, tecniche, di ragioneria o di statistica, potrà del pari, essere conferito un assegno nella misura massima rispettivamente di L. 3600 e di L. 2400. Non è ammesso il cumulo degli assegni. Gli assegni di cui sopra si considerano, ad ogni effetto, parte integrante dello stipendio. Non sono, però, da aumentare ai sensi dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, 27 giugno 1937-XV, n. 1033, nonchè della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Tabella degli stipendi, indennità e gratificazioni al personale di servizio

QUALIFICA	Numero dei posti	Trattamento economico: iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Capo commesso:	1						
Totale (1)		16.723					
Stipendio		14.243					
Indennità		1.424					
Gratificazione		1.056					
Commesso:	2						
Totale		12.571	13.215	13.936	14.886	15.520	3
Stipendio		10.582	11.186	11.869	12.759	13.353	
Indennità		1.209	1.209	1.187	1.187	1.187	
Gratificazione		780	820	880	940	980	
Capo usciere:	3						
Totale		9.670	10.315	10.959	11.604	12.249	3
Stipendio		8.042	8.647	9.251	9.856	10.461	
Indennità		1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	
Gratificazione		600	640	680	720	760	
Usciere:	10						
Totale		7.220	7.735	8.251	8.767	9.283	2-2-3-3
Stipendio		5.926	6.409	6.893	7.377	7.861	
Indennità		846	846	846	846	846	
Gratificazione		448	480	512	544	576	
Fattorino (2):	8						
Totale (3)		5.287	5.673	6.189	6.576	6.963	2
Stipendio		4.354	4.716	5.200	5.563	5.926	
Indennità		605	605	605	605	605	
Gratificazione		328	352	384	408	432	
Uomo di fatica (3):	8	Retribuzione oraria sulla base della misura dei salari in vigore					

(1) Oltre l'alloggio presso la sede dell'Istituto.

(2) I fattorini adibiti quali ciclisti beneficiano di uno scatto periodico nel godimento dello stipendio, contro l'obbligo di essere muniti di bicicletta e di provvedere alla sua manutenzione.

(3) I fattorini e gli uomini di fatica adibiti quali autisti, beneficiano, rispettivamente, di un supplemento di L. 300 mensili o di L. 10 giornaliere, comprensivo di ogni retribuzione per lavoro straordinario.

Il personale di questa categoria ha obbligo di uniforme. Vestito, cappotto, e mantello o impermeabile sono forniti a spese dell'Amministrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(4369)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1939-XVII.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1938-XVI, con il quale fu approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40;

Considerata la necessità di apportare alcune varianti al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 12 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1939-40.

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 3. — Proventi delle contribuzioni di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, ecc.	L. 360.000
Cap. n. 4-*bis* (di nuova istituzione). — Prelevamento dal « Fondo di riserva », di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269	» 500.000
Totale degli aumenti	L. 860.000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Proventi della contribuzione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232	L. 300.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Spese per provvedimenti atti a promuovere l'elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, ecc.	L. 160.000
Cap. n. 3-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo Costanzo Ciano per opere di assistenza a beneficio degli operai portuali e delle loro famiglie	» 500.000
Totale degli aumenti	L. 660.000

In diminuzione:

Cap. n. 10. — Devoluzione al Fondo di riserva degli avanzi di gestione dell'esercizio	L. 100.000

Roma, addì 12 settembre 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(4371)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.

Ascrizione del territorio del mandamento di Cervignano alla zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1935, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale, in vista delle particolari esigenze faunistiche dei terreni facenti parte delle provincie di Gorizia e Trieste, i detti terreni vennero ascritti alla prima zona faunistica (Alpi), a tutti gli effetti di legge, in base all'articolo 5 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 115;

Ritenuto che, a seguito dell'avvenuta aggregazione alla provincia di Udine dei comuni di Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano, Chiopris Viscone, Ruda, S. Vito al Torre e Visco, già facenti parte della provincia di Gorizia, occorre mantenere, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 62 del citato testo unico, l'ascrizione anche dei territori appartenenti ai Comuni anzidetti alla zona delle Alpi, giusta l'analoga proposta di S. E. il Prefetto di Udine, salvo entro il 1° gennaio p. v. a procedere alla nuova delimitazione dei confini della zona faunistica in parola, in applicazione dell'art. 5 del nuovo testo unico, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sentito il commissario ministeriale per l'applicazione del testo unico sulla caccia nelle nuove provincie ed udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il territorio dei comuni di Aiello, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano, Chiopris Viscone, Ruda, S. Vito al Torre e Visco, ricadenti nella provincia di Udine, s'intende compreso, a tutti gli effetti, nella zona faunistica delle Alpi (zona 1ª).

Il Prefetto della provincia di Udine è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4372)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1939-XVII.
Nomina di membri del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) per l'esercizio 1939-40 quali sindaci effettivi, i signori:

Gr. uff. dott. Amerigo Pesta, consigliere della Corte dei conti;

Comm. rag. Arturo Domacavalli, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

Comm. dott. Antonio Andreozzi, direttore capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

e quali sindaci supplenti, i signori:

Comm. rag. Francesco Atzeni, capo sezione nel Ministero delle finanze;

Cav. uff. dott. Domenico Nicoletti, capo sezione nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle uova conservate

Con provvedimento P. 477 del 30 settembre c. a., sono stati modificati come appresso i prezzi delle uova conservate di prima qualità nelle vendite al dettagliante franco magazzino conservazione o franco vagone partenza precedentemente fissati con telegramma P. 336 del 28 settembre 1938:

uova refrigerate lire cinquecentododici al mille;
uova conservate in calce lire quattrocentosettantadue al mille;
uova sterilizzate o stabilizzate lire cinquecentoquarantadue al mille.

Nello stesso provvedimento P. 477 è stata confermata la facoltà concessa ai Comitati di presidenza con circolare P. 154 del 13 ottobre 1937, per la disciplina della vendita delle uova.

(4433)

Comunicazione

In relazione al provvedimento del Ministero dell'interno numero 606 10020 in data 10 maggio 1939-XVII col quale il giudeo Cesare Verona fu Salvatore e fu Foa Diamante è stato discriminato cessa, nei confronti del medesimo l'applicazione delle norme di cui all'art. 47 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Pertanto l'azienda appartenente al giudeo predetto s'intende cancellata, ad ogni effetto, dall'elenco *B*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 184 dell'8 agosto 1939-XVII.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

(4432)

Deformazione marchi di identificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione appartenenti alla ditta Dagnino G. B. da Genova, contrassegnati col n. 10, sono stati deformati.

(4409)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 5 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1939-XVII

1. Dichiarazione dell'8 marzo 1935
Marchio di fabbrica n. 7693 per contraddistinguere polvere per decolorare gli oli, trasferito dalla ditta Hermann Bensmann, a Brema, alla Hermann Bensmann, Società in nome collettivo, rappresentata da W. Hermann Bensmann e W. Johann Royer, a Brema.
(Trasformazione di società come da certificato dell'8 gennaio 1932, registrato il 1° marzo 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15628, vol. 387, atti privati).

2. Dichiarazione dell'8 marzo 1935.
Marchio di fabbrica n. 7693 per contraddistinguere polvere per decolorare gli oli, trasferito dalla Hermann Bensmann, Società in nome collettivo, rappresentata da W. H. Bensmann e W. J. Royer, a Brema alla Ditta Hermann Bensmann, rappresentata da W. Hermann Bensmann.
(Trasformazione di società come da certificato dell'8 gennaio 1932, registrato il 1° marzo 1932 all'ufficio demaniale di Roma, numero 15628, vol. 387, atti privati).

3. Dichiarazione dell'8 marzo 1935.
Marchio di fabbrica n. 7693 per contraddistinguere polvere per decolorare gli oli, trasferito dalla Ditta Hermann Bensmann, rappresentata da W. Hermann Bensmann, a Brema, alla Ditta Hermann Bensmann, rappresentata dagli eredi di W. H. Bensmann: Emma Elise nata Böhme, Wilhelmine Louise Bensmann in Brüggemeyer, e Carl H. Nicolaus Bensmann, a Brema.
(Per successione come da certificato dell'8 gennaio 1932, registrato il 1° marzo 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15628, vol. 387, atti privati).

4. Dichiarazione del 10 marzo 1932.
Marchio di fabbrica n. 7693 per contraddistinguere polvere per decolorare gli oli trasferito dalla ditta Hermann Bensmann Eredi, a Brema alla Bensmann G. m. b. H., a Brema.
(Atto di cessione del 10 agosto 1931 come da certificato dell'8 gennaio 1932, registrato il 1° marzo 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 15628, vol. 387, atti privati).

5. Dichiarazione del 2 marzo 1938.
Marchi di fabbrica n. 31150, 9717, 8195, 8196, 9797, trasferiti dalla Globar Corporation costituita colle leggi dello Stato di New York, a Niagara Falls alla The Carborundum Company, costituta colle leggi del Pensylvania, a Niagara Falls.
(Per cessione come da atto del 3 ottobre 1936, registrato a Milano il 16 febbraio 1938, n. 61034, vol. 3750, atti privati).

6. Trascrizione n. 16 del 7 gennaio 1938.
Trasferimento da Hatay Francesco, a Milano, a Amigo Emanuel, a Milano, del marchio di fabbrica n. 54766.
(Per cessione come da atto del 3 dicembre 1937, registrato ad Abbiategrasso il 6 dicembre 1937, n. 834, vol. 62, atti privati).

7. Trascrizione n. 90 del 29 marzo 1939.
Trasferimento totale da Trucchetti Giovanni a Rivarolo Canavese, a fallimento di Giovanni Trucchetti, a Forno Rivara, dei marchi di fabbrica n. 10683, 5341, 5606.
(Per atto fallimentare come da sentenza del 23 gennaio 1939).

8. Trascrizione n. 87 del 29 marzo 1939.
Trasferimento totale da Trucchetti Bartolomeo, a Forno Rivara, a Trucchetti Giovanni, a Rivarolo Canavese, dei marchi di fabbrica n. 10683, 5341, 5606.
(Per successione come da testamento olografo del 2 aprile 1925).

Nota. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 5 mese di maggio 1939-XVII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Roma, addì 11 luglio 1939-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(4434)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
1° ottobre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di teste di fiori di more e di fragole. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16621
3 gennaio 1939	Bormioli Rocco & Figlio, a Parma.	Flacone presentante le due faccie principali curvilinee, l'una, anteriore, convessa e l'altra, posteriore, concava e quelle minori, laterali, sagomate in curva e raccordate a spigolo colle faccie principali.	16622
8 marzo »	Segreteria Amministrativa del Partito Nazionale Fascista, a Roma.	Distintivo nella cui placchetta il fascio littorio è disposto diagonalmente in una losanga.	16623
5 settembre 1938	Ditta Alfonso Giacchi & C. Società in Accomandita Semplice, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Pentola in terra cotta con manici lineari e con coperchio provvisto di impugnatura pure lineare, verniciata esternamente a colore scuro, internamente chiaro.	16624
» » »	Ditta Alfonso Giacchi & C. Società in Accomandita Semplice, a Colle Val d'Elsa (Siena).	Tegame in terra cotta con manici lineari e con coperchio provvisto di impugnatura pure lineare, verniciato esternamente a colore scuro, internamente chiaro.	16625
9 marzo 1939	Seterie G. Cugnasca, a Como.	Disegno di tessuto pieghettato longitudinalmente in pezza, decorato con sparsa di motivi floreali composti di fiorellini frastagliati, campanule e piccoli fregi, interrotti da striscie longitudinali non decorate corrispondenti alle zone interne della pieghettatura, da questa dissimulate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16626
1° ottobre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con striscie di piantine fiorite di ranuncolo ficario, viole e fragole con frutti, alternate a strisce con dischi contenenti fiori di tulipano, viole e fragole con frutto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16627
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele alternativamente sbordate contenenti cerchi congiunti o spaziati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16628
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di non ti scordar di me su dischi allineati con proiezione d'ombra. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16629

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
1° ottobre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con piastrellatura di quadrilateri sfasati e contenenti mosaici regolari di palline. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16630
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di fiori elianti in regolare allineamento. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16631
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di teste di fiori di scarpette di Madonna a distanza decrescente verso il bordo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16632
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di cerchi regolarmente spaziati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16633
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con nastri allineati in cascata regolare. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16634
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele simulanti pezze di tela con arricciature alterne. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16635
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mosaico di teste appiattite e stilizzate di fiori di dente di leone uniti da piccoli segmenti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16636
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di striscie a spina di pesce con effetto finale a riquadri. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16637
14 novembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con linee parallele gradatamente avvicinate al centro di teste di *bellis perennis* ingrandentesi nelle linee centrali. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16638
1° ottobre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di rettangoli in altri rettangoli a vertici smussati per la sovrapposizione di quadrati minori. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16639

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
17 ottobre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di rosette stilizzate in riquadri di rametti stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16640
22 » »	Chiettini Giovanni, a Santa Margherita Ligure.	Elemento per pavimentazione in legno od in altro materiale adatto munito di due listelli destinati a far presa sulla malta e sistemati in modo che l'elemento stesso possa essere facilmente tolto e rimpiazzato.	16641
16 gennaio 1939	Rosati Alberto, a Buttrio (Udine).	Sedia pieghevole con sedile imperniato su un telaio scorrevole sul telaio contrastante.	16642
5 novembre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con contrapposizione regolare di piccole clessidre. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16643
29 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di rotelline dentate con teste di miosotis al centro e separate da quadratini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16644
5 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrati coi lati parzialmente contigui in modo da formare altri più piccoli quadrati in corrispondenza di ciascun angolo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16645
29 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con foglioline di urtica dioica allineate parallelamente ed equidistanti con direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16646
12 » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con rete irregolare di posidonia intrecciata e nei vani un fiore di ramolaccio o di butomo o di sagittaria o di rosa. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16647
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con mazzi di crisantemi semplici con foglie e fiori di tropeolo, fiori di lupino e foglie di serenella. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16648
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con allineamento parallelo di corolle di violacciocche e viole mammole. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso)	16649

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
12 novembre 1938	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con righe e grossi punti e righe con grossi punti parzialmente assortiti in allineamento alterno. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16650
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di teste di fiori di palla di neve circondati da spiraline. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16651
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con teste di orchidee, scarpa di Venere, allineate alternatamente. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16652
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglie di fico delle pagode in direzione uniforme e parzialmente sovrapposte. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16653
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con fiori di rapestre allineati in direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16654
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con coccinelle su prato di astragali. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16655
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con corolle a due a due collabenti di fiori di mimosa e formanti scacchiera. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16656
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di vele gonfie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16657
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con maglia di « esse » contrapposte e unite per le volute ingrandite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16658
» » »	Soc. An. Soieries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con fiori di rapistro allineati e contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16659

DATA del registro della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
12 novembre 1938	Soc. An. Soleries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con banchi di cavallucci marini in direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16660
» » »	Soc. An. Soleries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con teste di roselline selvatiche stilizzate allineate in righe parallele. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16661
» » »	Soc. An. Soleries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con allineamento regolare di teste di garofani screziati con impronte sovrapposte di margherite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16662
» » »	Soc. An. Soleries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con righe alterne parallele di proiezioni sfuocate di teste di garofani e di teste di margherite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16663
» » »	Soc. An. Soleries F. Ducharne, a Parigi.	Disegno di tessuto decorato con fiori di agerato concatenati a scacchiera per la sovrapposizione di due petàli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16664
14 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con lenti d'acqua allineate alternatamente in linee semplici e doppie. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16665
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con rete a spirali di acanto con teste di margherite-crisantemo nei vani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16666
18 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di non ti scordar di me su dischi slabbrati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16667
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele sbordate contenenti alternativamente righe di cerchi congiunti o spaziati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16668
19 » »	Scappino Domenico, a Torino.	Sopporto per cravatte a farfalla pei colli rivoltati costituito da una piastra di base con ponte centrale rialzato al quale sono articolate due alette a molla alle quali la cravatta a farfalla è fissata mediante cuciture.	16669

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
4 gennaio 1939	Girardini Vico.	Scatoletta ovale porta pastiglie, con apertura e chiusura automatica mediante linguetta di metallo.	16670
29 novembre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con campo di fiori di mesembriantemo visti dall'alto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono carattistica del disegno stesso).	16671
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno regolare di grossi punti, separati da punti minori attenuati di tre in tre righe. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16672
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con sparsa di fiori e bocciuoli di leucantemo con piccolo gambo in direzione uniforme. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16673
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con teste di fiori di dracunculo e di mora allineate su striscie contigue. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16674
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con quadrati in altri più grandi e contenenti quadratini regolarmente disposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16675
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con tessuto decorato con scacchiera irregolare di corolle di rotalba e potentilla. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16676
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno e regolare di striscie incrociate e arricciate a modo di svastiche. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16677
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di teste di fiori di rosa canina con bordo e pistilli fortemente segnati (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16678
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione regolare di punti separati a un terzo dell'altezza della stoffa da una fascia di punti racchiusi tra due serpentine e percorsa da due barre parallele. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16679

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
29 novembre 1938	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con cladodi di pugnitopo regolarmente alternati e contrapposti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16680
29 dicembre »	De Franceschi Celso, a Milano.	Dispositivo di allarme che segnala l'apertura di una porta mediante lo scatto di un percussore su una cartuccia a salve.	16681
3 » »	Martini & Rossi S. A., a Torino.	Bicchiere con bocca quadrangolare, rastremato dall'alto in basso e con base allargata.	16682
11 gennaio 1939	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con circoli contigui risultanti da particolare disposizione di lancette triangolari. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16683
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fascia centrale e cintura a finto nastro annodato su campo punteggiato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16684
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mosaico sfasato di croci dentellate contenenti gruppi di pallini. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16685
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con mazzetti alterni ed equidistanti di scarpette della Madonna, trifoglio e vaniglione, viola mammola e viola ciocca, pervinca e cicuta rosata, con bordo fitto di viole del pensiero, garofani di Santa Margherita, ellebori, astragali, acquilegia. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16686
13 » »	« Lavorazione della Latta » Legnani, Ferrari & C., a Milano.	Targa con gemma catarifrangente per biciclette e simili, da fissarsi al parafango posteriore del veicolo.	16687
» » »	S. A. Coltellerie Riunite di Caslino & Maniago, a Caslino d'Erba (Como).	Impugnatura per pugnale a sezione quadrangolare presentante un lato a superficie verticale piana e l'altro opposto a superficie arcuata nel mezzo raccordantesi in alto con una parte concava che si unisce ad angolo ottuso col piano superiore leggermente arcuato e inclinato a destra verso il basso a mo' di sperone.	16688
14 » »	Ditta Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Scudetto per mobili rettangolare.	16689
» » »	Ditta Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Scudetto per mobili quadrato.	16690
» » »	Ditta Rob. Tümmler, a Döbeln (Germania).	Pomolo per mobili con rosetta circolare.	16691

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
14 gennaio 1939	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche con una banda mediana e due laterali provviste di intagli trasversali, fiancheggiate da faccettature rettangolari che scendono sui fianchi formando contrafforti ad arco.	16692
17 » »	Rampinelli Emilio, a Gallarate (Varese).	Dispositivo antiabbagliante per fari di autoveicoli, moto e cicli, presentante un corpo centrale circolare, convesso verso l'esterno, e tre punte a frecce radiali, da inserirsi fra il bordo e il vetro del faro.	16693
» » »	Ciardullo Ferdinando, a Milano.	Attaccapanni metallico, con corpo anteriore ovale, basetta quadra e braccio a sezione rettangolare.	16694
» » »	Michelin Ferdinando, a Conegliano (Treviso).	Lucchetto per biciclette con alette di fissaggio centrale biforcuta che può essere bloccata sul parafango mediante la vite che fissa il parafango stesso al traversino della forcella posteriore.	16695
» » »	Franchini Oreste, a Milano	Occhiali di gomma per acqua, con cartilagini di tenuta, lenti convesse incassate in apposita sede.	16696
20 » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpe da donna, con sulla mascherina riporto a scudo ad orlo frastagliato e risvolti a stringhe, e con fascia di bordo sulla tomaia, e tacco a cuneo.	16697
» » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpa da donna, con sulla mascherina riporto a mandorla ed ali a scantoni e stringhe, e con fascia di bordo sulla tomaia, e tacco a cuneo.	16698
» » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpa da donna, con riportato linguettone nastriforme partente dalla punta della scarpa e risvoltato munito di grosso bottone di fermo e di cuciture ornamentali.	16699
» » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpa da donna tipo sandalo, con la tomaia a fascie trasversali ed il gambetto a fascie a triangolo, e stringhe, e cuciture ornamentali.	16700
» » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpetta da donna, con la tomaia a riporti a striscie forate dispote a spina di pesce.	16701
» » »	S. A. Calzaturificio Tradate di P. Martegani, a Tradate (Varese).	Scarpetta da donna, con la tomaia a riporti a lunette parzialmente sovrapposte a fantasia.	16702
» » »	Velati Enrico, a Milano.	Aletta para-pioggia per autoveicoli applicata al parabrezza laterale e munita di bordo per deviare l'acqua raccolta.	16703
» » »	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Battistrada per coperture pneumatiche con banda mediana costituita da risalti crociformi, fiancheggiati da nervature parallele.	16704
21 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoncini paralleli di fiori di victoria regia, margherite, ellebori bianchi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	16705
24 » »	Ditta Cucirini Milanesi del Dott. Vittore Oggioni, a Milano.	Bobina per filati, con dispositivo atto ad impedire il suo rotolamento dal piano ove viene posato.	16706

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
26 gennaio 1939	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna con tacco bassissimo, guardolo in gomma risvoltato lungo la tomaia e con tomaia molto aperta e listata.	16707
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna con tacco basso avente tomaia con fettuccia di mezzeria listata e fibbia di chiusura.	16708
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura a tacco bassisismo, guardolo risvoltato sulla tomaia, listato a lembi di chiusura simmetrici.	16709
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna con tacco alto, avente listello di attacco fra la suola e la tomaia, tomaia con mascherina frastagliata e lembi di chiusura simmetrici.	16710
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna, a tacco alto avente tomaia tutta listata e lembi di chiusura pure listati e simmetrici fra loro.	16711
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna con tacco alto, avente mascherina frastagliata e traforata, ed avente tomaia listata due lembi simmetrici di chiusura.	16712
» » »	Calzaturificio Ilce Guerra Giuseppina, a Vigevano (Pavia).	Calzatura da donna con tacco alto, avente tomaia listata, sull'orlo e su linee decorative, con linguetta di chiusura frastagliata.	16713
27 » »	Didone Aldo, a Milano.	Calendario pubblicitario perpetuo con disco mobile munito di finestra di lettura.	16714
30 » »	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Foglio tagliato a T, utilizzabile come primo inviluppo nell'imballaggio di formaggi parallelepipedi.	16715
31 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera scozzese di rettangoli in azzurro scuro alternati con altri in rosso lacca e altri con intreccio dei due colori.	16716
31 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera scozzese di rettangoli in rosa ciclamino alternati con altri in bleu scuro e altri con l'intreccio dei due colori.	16717
3 » »	Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Struttura di tappeto unito a grosso punto, imitante i tappeti annodati a mano, ed a pelo fortemente legato dalle trame, che lascia il rovescio visibile.	16718
31 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera scozzese di rettangoli verde chiaro alternati con altri in bleu scuro e altri con intreccio dei due colori.	16719
31 » »	Ditta S.I.S.A.N., a Milano.	Disegno di tessuto decorato con scacchiera scozzese di rettangoli in carminio chiaro alternati con altri in giallo chiaro e altri con intrecico dei due colori.	16720

Il direttore: A. ZENGARINI.

(4249)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un fabbricato disposto in suo favore dal comune di Castelfranco Emilia.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 24 settembre 1939-XVII, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Castelfranco Emilia la donazione di un fabbricato adibito a Casa della Madre e del Bambino.

(4408)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 198

del 3 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	79,55
Francia (Franco)	45 —
Svizzera (Franco)	446,50
Argentina (Peso carta)	4,67
Belgio (Belga)	3,3375
Canadà (Dollaro)	17,67
Danimarca (Corona)	3,83
Germania (Reichsmark)	7,68
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,55
Portogallo (Scudo)	0,7232
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,30
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	48,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,475
Id. Id. 5 % (1936)	91,425
Rendita 5 % (1935)	89,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,625
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,425
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,075
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pacentro (Aquila)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Pacentro, con sede in Pacentro, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor rag. Lino Sulli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Pacentro, con sede in Pacentro (Aquila), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4321)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aquila

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Aquila, con sede in Aquila, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor rag. Lino Sulli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aquila, con sede in Aquila, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4322)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripa Teatina (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripa Teatina, con sede in Ripa Teatina, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor rag. Riccardo Roccioletti è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripa Teatina, con sede in Ripa Teatina (Chieti), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4323)

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terni

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'articolo 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor prof. dott. Luigi Morganti è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Terni, con sede in Terni, con i poteri spettanti agli organi amministrativi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4324)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Alba (Cuneo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Alba, con sede in Alba, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor comm. rag. Angelo Bertosso è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Alba, con sede in Alba (Cuneo, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4379)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, in liquidazione, con sede nel comune di Aidone (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, con sede nel comune di Aidone (Enna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 26 giugno 1939-XVII col quale si è nominato il dott. Antonino Amico commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Luigi Spinello di Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone, avente sede nel comune di Aidone (Enna), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Antonino Amico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4378)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aquilonia (Avellino), Montorio nei Frentani (Campobasso) e Latronico (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Frasca Domenico fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino);
Zappone Pasquale fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Montorio nei Frentani (Campobasso);
D'Angelo prof. Raffaele Antonio fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Latronico (Potenza).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4382)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Teramo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Teramo, con sede in Teramo, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor comm. rag. Guido Villani è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Teramo, con sede in Teramo, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4380)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Giacomo Nigido e dott. Luigi Ali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone, con sede in Caltagirone (Catania), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4383)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Umberto Primo è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone, con sede in Caltagirone (Catania), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4384)

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cassine (Alessandria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Cassine, con sede in Cassine, ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Domenico Gotta è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Cassine, con sede in Cassine (Alessandria), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4381)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., in liquidazione, con sede in Padova

Nella seduta tenuta l'8 agosto 1939-XVII, dal Comitato di sorveglianza del Banco A. Querenni & C., in liquidazione, con sede in Padova, l'avv. comm. Gio. Batta Alberti fu Alvise è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4325)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Naro (Agrigento)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Naro (Agrigento) e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(4385)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929-VII, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del Servizio chimico militare, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 338;

Vista la legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1647, che apporta modificazioni all'organico del personale tecnico civile per il Servizio chimico militare;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni

e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1937-XV, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, riguardante la equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il decreto del DUCE, in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di chimico aggiunto in prova per il Servizio chimico militare (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati), siano muniti del titolo di studio indicato nel n. 2 del detto art. 4, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite di età è elevato:

a) di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

b) di anni 9 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra.

Detto limite massimo di età è altresì superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utile a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente reso allo Stato dai concorrenti.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai predetti concorsi nei riguardi di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, e del personale civile non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto legge n. 100) presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, lo abbiano prestato ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinesi; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Ove l'iscrizione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922-I sia stata ininterrotta, il relativo certificato dovrà contenere tale attestazione.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927-V, n. 147. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli art. 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981 e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie per l'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione Generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato.

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che siano dipendenti statali, non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'amministrazione dalla quale dipendono;

10) documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12) fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata, in conformità delle leggi sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza, e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il cerificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata, solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascista ed i certificati di cittadinanza italiana, generale di casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno non perverranno al Ministero della guerra corredate da tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E' peraltro consentito, agli aspiranti residenti all'estero, nelle colonie e possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale, a termine dell'art. 8, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 8 e all'art. 9, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal precedente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nella prova scritta, in quelle pratiche ed in quella orale, giusta il programma annesso al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quelle pratiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quelle pratiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quelle pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il numero 10 del precedente articolo 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981; dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservati le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nell'art. 2 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XI, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero e degli invalidi in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 I al 31 dicembre 1925-IV;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XII al 5 maggio 1936-XIV, e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, siano caduti in dipendenza delle relative operazioni militari e a favore degli orfani di coloro che, per eventi verificatisi dal 23 marzo al 22 luglio 1919 e dal 1° novembre 1922 al 31 dicembre 1925-IV incontrarono la morte per la causa fascista;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 9° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1939-XVII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

PROGRAMMA DI ESAMI PER IL CONCORSO A CHIMICO AGGIUNTO

Prova scritta:

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche:

1) Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2) Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3) Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale o volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale:

A) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

B) Nozioni di statistica (statistica teoretica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche).

C) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativa).

Per tale esame facoltativo, la commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui alle lettere *A* e *B*, centesimi di punto, graduando cioè tale voto da 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
PARIANI

(4386)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto del 24 dicembre 1937-XVI, n. 34243, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario della seconda condotta comunale di San Severo vacante alla data del 30 novembre 1937;

Visti i successivi decreti del 17 marzo 1938-XVI, n. 7229, e del 24 giugno 1938-XVI, n. 18962, con i quali il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso veniva rispettivamente prorogato al 30 giugno 1938-XVI ed al 16 agosto 1938-XVI;

Visto il decreto del 15 dicembre 1938-XVII, n. 31018, con il quale in applicazione dell'art. 43 del R. decreto 1° marzo 1935, n. 281, si provvedeva all'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti

richiesti al concorso predetto e la nota di questa Prefettura pari data e numero con la quale in adempimento del decreto del Ministero dell'interno in data 26 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1938-XVI, n. 229, si trasmettevano alla competente commissione esaminatrice presso il Ministero dell'interno le domande ed i documenti dei concorrenti;

Vista la nota del 26 luglio u. s., n. 20400.I.AG./30, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i verbali della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per il posto di veterinario della seconda condotta del comune di San Severo:

1) Ariano Corradino fu Giuseppe . con punti 48 — su 100
2) Calderisi Michele di Antonio . » 43,80 su 100

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, presso l'albo pretorio del comune di San Severo.

Foggia, addì 13 settembre 1939-XVII

Il prefetto: VELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario della seconda condotta del comune di San Severo vacante alla data del 30 novembre 1938-XVI.

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario della seconda condotta comunale di San Severo il dott. Ariano Corradino fu Giuseppe, domiciliato a Torremaggiore (Foggia).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, presso l'albo pretorio del comune di San Severo.

Foggia, addì 13 settembre 1939-XVII

Il prefetto: VELLA

(4277)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i precedenti decreti prefettizi 23 luglio 1939-XVII, n. 80.000, e 30 agosto 1939-XVII, n. 33326, relativi alla dichiarazione delle vincitrici del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto che l'ostetrica Coverta Iolanda ha rassegnato le dimissioni dalla condotta di Andria e che l'ostetrica Masciandaro Maria, designata per la condotta di San Spirito di Bari, ha dichiarato di preferire quella di Andria, richiesta a preferenza;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria del concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Masciandaro Maria, quarta nella graduatoria del concorso sopraindicato, è dichiarata vincitrice per la condotta di Andria.

L'ostetrica Losavio Giuseppina, sesta nella graduatoria stessa, è dichiarata vincitrice per la condotta di San Spirito di Bari.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Andria e Bari.

Bari, addì 16 settembre 1939-XVII

Il Prefetto.

(4278)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1937-XVI, n. 31201, con il quale è stato bandito il concorso per i posti di medici condotti vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei ai posti di medici condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI, come in appresso formata:

1) Colla dott. Umberto
2) Deodato dott. Giovanni
3) Motta dott. Giulio
4) Vitalone dott. Vito
5) Pedrazzoli dott. Giorgio
6) Galimberti dott. Antonio
7) Rondolini dott. Luigi
8) Pronzello dott. Italo
9) Di Francesco dott. Orazio
10) Redi dott. Carlo
11) Vergani dott. Carlo
12) Alberti dott. Alberto
13) Parolari dott. Mario Angelo
14) Ibertis dott. Giuseppe
15) Frego dott. Enrico
16) Vanoncini dott. Gian Anton.
17) Zanotti dott. Clemente
18) Toninelli dott. Camillo Cesare
19) Palumbo dott. Orazio
20) Colli dott. Ambrogio
21) Gillo dott. Giuseppe
22) Salvemini dott. Mario
23) Casetti dott. Giuseppe

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 settembre 1939-XVII

Il prefetto: FELICE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1937-XVI, n. 31201, con il quale fu bandito il concorso per i posti di medici condotti vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Visto il proprio decreto odierno n. 18657, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei, formata dalla Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ognuno indicato:

Colla dott. Umberto, comune di Novara, 2ª condotta urbana aggiunta di S. Agabio;
Deodato dott. Giovanni, comune di Borgomanero;
Motta dott. Giulio, comune di Trecate, condotta del 1° reparto;
Vitalone dott. Vito, comune di Novara, condotta comunale di Lumellogno;
Pedrazzoli dott. Giorgio, comune di Novara, 6ª condotta suburbana di S. Andrea;
Galimberti dott. Antonio, comune di Mergozzo;
Rondolini dot. Luigi, comune di Vanzone S. Carlo;
Pronzello dott. Italo, consorzio Tornaco-Terdobbiate;
Di Francesco dot. Orazio, comune di Ameno;
Vergani dott. Carlo, comune di Boca;
Alberti dott. Alberto, comune di Trarego Viggiona;
Parolari dott. Mario Angelo, comune di Casalino, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 13 settembre 1939-XVII

Il prefetto: FELICE

(4274)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.